



COMUNE DI BALZOLA
Provincia di Alessandria

**Regolamento
per l'istituzione e l'applicazione
della tassa sui rifiuti TARI
con tariffa a volume per i rifiuti indifferenziati**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 20/04/2023
e modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 30/05/2023
ulteriormente modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 16/06/2025

INDICE

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Soggetto attivo e finalità della TARI
- Art. 3 – Definizione di rifiuto

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 4 – Presupposto per l'applicazione della TARI
- Art. 5 – Soggetti passivi
- Art. 6 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 7 – Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 8 – Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali
- Art. 9 – Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico
- Art. 10 – Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo
- Art. 11 – Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche
- Art. 12 – Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 13 – Costi di gestione del servizio
- Art. 14 – Piano Economico Finanziario
- Art. 15 – Determinazione della tariffa
- Art. 16 – Principi dell'articolazione della tariffa
- Art. 17 – Articolazione della tariffa con commisurazione puntuale del costo di gestione dei rifiuti indifferenziati
- Art. 18 – Periodi di applicazione della TARI
- Art. 19 – Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 20 – Occupanti le utenze domestiche
- Art. 21 – Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 22 – Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 23 – Tariffa a volume
- Art. 24 – Scuole statali
- Art. 25 – Tributo giornaliero
- Art. 26 – Tributo provinciale
- Art. 27 – Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 28 – Riduzioni per il compostaggio
- Art. 29 – Albo dei compostatori
- Art. 30 – Controlli, cancellazione dall'Albo dei compostatori, sanzioni, decadenza della riduzione tributaria
- Art. 31 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 32 – Agevolazioni a seguito emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale
- Art. 33 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.
- Art. 34 – Ulteriori agevolazioni
- Art. 35 – Esenzioni e gestione dei sacchi per i rifiuti indifferenziati in casi particolari (raccolta pannolini/pannolini)
- Art. 36 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 37 – Dichiarazione di inizio occupazione
- Art. 38 – Termini per il pagamento
- Art. 39 – Dichiarazione di variazione o cessazione
- Art. 40 – Modalità e strumenti di pagamento
- Art. 41 – Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati
- Art. 42 – Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento
- Art. 43 – Rimborsi e compensazione
- Art. 44 – Funzionario responsabile
- Art. 45 – Verifiche ed accertamenti
- Art. 46 – Sanzioni ed interessi
- Art. 47 – Somme di modesto ammontare
- Art. 48 – Trattamento dati personali
- Art. 49 – Normativa di rinvio
- Art. 50 – Entrata in vigore e abrogazioni
- Allegati:
 - Allegato a - quota fissa
 - Allegato B - quota variabile
 - Allegato C - tariffa a volume
 - Allegato D - elenco delle utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la TARI (tassa sui rifiuti) prevista dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014 e successive modifiche e integrazioni), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ai sensi del comma 651 del citato articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e al sistema di calcolo disciplinato dal presente regolamento.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 del citato articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Ai fini del presente regolamento, il soggetto al quale sono affidati i servizi afferenti al ciclo di gestione dei rifiuti urbani è definito "soggetto gestore".
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi vigenti.

Art. 2 – Soggetto attivo e finalità della TARI

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla TARI. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla TARI.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1 gennaio dell'anno cui la TARI si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
3. La TARI è finalizzata a garantire la copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, svolto dal soggetto gestore, ai sensi della vigente normativa ambientale.
4. Ai fini dell'applicazione della TARI, il Comune è tenuto ad uniformarsi anche alle indicazioni fornite nei provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), nell'ambito delle competenze attribuite alla stessa Autorità ai sensi dell'articolo 1, commi 527 – 530 Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai fini dello svolgimento delle funzioni di regolazione e controllo del settore rifiuti, nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge 14 novembre 1995, n. 481.

Art. 3 – Definizione di rifiuto

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4 – Presupposto per l'applicazione della TARI

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative superfici coperte pertinenziali e accessorie;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla TARI:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a immobili occupati da utenze non domestiche, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- d) a decorrere dal 1 gennaio 2021, a seguito delle disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, le attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, saranno escluse dalla tassazione, sia per la parte fissa che per la parte variabile della TARI, in relazione alle sole superfici produttive in cui vengano generati in via continuativa e prevalente rifiuti speciali diversi dai rifiuti urbani. Anche per tali categorie, rimangono comunque soggetti all'applicazione della TARI le superfici dei locali in cui vengono prodotti in modo continuativo e prevalente rifiuti urbani, così come le superfici dei magazzini che non siano funzionalmente collegate all'esercizio dell'attività produttiva, occupate da materie prime e/o merci, oppure da semilavorati o prodotti finiti, che non siano quindi suscettibili di produrre in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, ferma restando l'eventuale applicazione della riduzione prevista dal presente regolamento ove anche i rifiuti generati in tali superfici siano avviati autonomamente a riciclo da parte del produttore.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di energia elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI.

Art. 5 – Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- h) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e essere riscontrabili in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, per esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7 – Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 6.

Art. 8 – Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economiche, come indicate nel seguente elenco:

Attività per comuni fino a 5000 abitanti		% di abbattimento della superficie
1	Magazzini senza alcuna vendita diretta	50%
2	Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	50%
3	Attività di falegnami	50%
4	Attività di idraulico, fabbro, elettricista	50%
5	Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	50%
6	Attività di lavanderie a secco, tintorie	50%
7	Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	50%
8	Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	50%
9	Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	50%
10	Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	50%

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1 rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo o di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o dallo stesso derivanti o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

4. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente

regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo o derivanti dallo stesso.

5. Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime, e merci e prodotti finiti relative al processo produttivo.

6. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi al Comune entro il mese di scadenza del MUD. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'articolo 2135 codice civile.

Art. 9 – Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo (scadenza delibera ARERA 15/2022 TQRIF), a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'articolo 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1 gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Art. 10 – Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da

utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo (scadenza delibera ARERA 15/2022 TQRIF) , e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 80.% della quota variabile.

4 La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

5 L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Art. 11 – Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno (SCADENZA DELIBERA ARERA 15/2022 TQRIF), ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.

2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

2. Entro sessanta (60) giorni lavorativi (TEMPISTICA DELIBERA ARERA 15/2022 TQRIF) dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

Art. 12 – Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. La superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m 1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 13 – Costi di gestione del servizio

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 14 – Piano Economico Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente.
3. Il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario e viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente Territorialmente Competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'Autorità per Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente Territorialmente Competente.

Art. 15 – Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata a anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe della TARI sono determinate sulla base del Piano Economico Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data fissata da norme statali di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 16 – Principi dell'articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. Fino all'attuazione di un sistema di contabilizzazione separata dei flussi di rifiuti conferiti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività k_d di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e comunque nel rispetto delle vigenti deliberazioni in materia adottate dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017 n. 205.

Art. 17 – Articolazione della tariffa con commisurazione puntuale del costo di gestione dei rifiuti indifferenziati

1. La tariffa delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è suddivisa in:
 - a) una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio;
 - b) una quota variabile, comprendente:
 1. i costi di raccolta e trasporto e i costi di trattamento e recupero dei rifiuti conferiti separatamente per frazioni merceologiche omogenee al netto dei rientri;
 2. una parte dei costi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati;
 - c) una quota variabile misurata (tariffa a volume), comprendente la parte dei costi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati non compresa nella quota variabile di cui alla lettera b) punto 2. e i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati.
2. La percentuale di suddivisione dei costi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati tra la quota variabile di cui alla lettera b) e la quota variabile misurata di cui alla lettera c) del comma 1 è definita annualmente in sede di approvazione del Piano Economico Finanziario.
3. La quota fissa e la quota variabile di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1 sono calcolate secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e degli Allegati A e B. La quota variabile misurata di cui alla lettera c) del comma 1 è calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 22 e dall'Allegato C.

Art. 18 – Periodi di applicazione della TARI

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussistono il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui hanno avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali e delle aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 37, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 19 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta alla TARI le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi. La quota fissa dei locali che costituiscono pertinenza all'abitazione è determinata applicando alla superficie la tariffa solo per la quota fissa e per tali immobili non viene addebitata la quota variabile.

2. La quota variabile della tariffa di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa a volume di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), è disciplinata dall'articolo 23.

Art. 20 – Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune con riferimento alla situazione anagrafica al 01/01 dell'anno di imposta. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come per esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o di attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 1 unità.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1. unità.
6. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 21 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa a volume di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), è disciplinata dall'articolo 23.

Art. 22 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato D.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato D viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o a eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 23 – Tariffa a volume

1. I rifiuti indifferenziati sono raccolti con contenitori muniti di transponder per la registrazione del numero degli svuotamenti che riportano il logo del soggetto gestore.

2. I contenitori di cui al comma 1 sono consegnati dal soggetto gestore alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche secondo i criteri qualitativi e quantitativi di attribuzione definiti nel progetto tecnico operativo approvato dal Regolamento consortile di gestione dei rifiuti urbani. Esclusivamente per le utenze domestiche non residenti su richiesta motivata dall'utente è consentito il conferimento dei rifiuti indifferenziati in apposito cassonetto stradale pluriutenza.

3. Il soggetto gestore compila un registro nel quale sono indicati i dati identificativi di ciascun soggetto passivo della TARI associati a quelli del contenitore o dei contenitori per i rifiuti indifferenziati che gli sono stati assegnati. Per dati identificativi, si intendono:

1. per le utenze domestiche, nome e cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, indirizzo di ubicazione dell'immobile;
2. per le utenze non domestiche, ditta, codice fiscale e partita IVA, indirizzo della sede legale, indirizzo di ubicazione dell'immobile;
3. per i contenitori, volume unitario, codice del transponder.

4. Il soggetto passivo della TARI è tenuto a utilizzare esclusivamente i contenitori di cui al comma 1 per il conferimento dei rifiuti indifferenziati. Il soggetto gestore è tenuto a inserire nel registro di cui al comma 3 i dati relativi al numero di svuotamenti di ciascun contenitore. L'aggiornamento del numero degli svuotamenti deve essere eseguito mensilmente entro il quinto giorno successivo alla fine del mese di riferimento.

5. La tariffa a volume è calcolata in proporzione al numero di svuotamenti dei contenitori per i rifiuti indifferenziati generati da ciascun soggetto passivo della TARI nell'anno solare, fatto salvo l'addebito del numero minimo.

6. A ciascun soggetto passivo della TARI è comunque addebitato un numero minimo di svuotamenti dei contenitori per i rifiuti indifferenziati stabilito con la deliberazione della tariffa in funzione della produzione attesa di rifiuti connessa alla categoria di appartenenza.

7. Il prezzo unitario degli svuotamenti è calcolato secondo le disposizioni dell'Allegato C.

8. Qualora si verificano eventi di perdita o di danni irreparabili relativi al numero di svuotamenti dei contenitori, la quantità di rifiuti indifferenziati conferiti al servizio pubblico da parte di ciascun soggetto passivo della TARI è determinata in proporzione dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente.

9. Qualora il contenitore sia pieno oltre il bordo della sommità superiore o in presenza di sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso contenitore, sono conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti sono necessari per garantire la pulizia.

10. Nel caso di contenitore condiviso da più unità abitative, il Comune ripartisce il costo dello svuotamento tra i nuclei familiari che lo utilizzano. Il metodo di riparto è indicato nell'Allegato C.

Art. 24 – Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del Piano Economico Finanziario che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 25 – Tributo giornaliero

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.

2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

4. Per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

5. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il Canone Unico Patrimoniale disciplinato dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

7. Ai sensi dell'art. 1, comma 838 Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le occupazioni temporanee poste in essere nei mercati ai sensi dell'art. 1, comma 842 Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Canone Unico Patrimoniale sostituisce e comprende anche la TARI giornaliera dovuta dal soggetto occupante.

Art. 26 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare la TARI giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARI.

3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01 luglio 2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01 luglio 2020.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 27 – Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche

1. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%

b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: riduzione del 30%

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 28 – Riduzioni per il compostaggio

1. Alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche che abbiano avviato il compostaggio domestico dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in situ del materiale prodotto, si applica una riduzione del 10 % della quota variabile della tariffa di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b). La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato compostaggio domestico e di praticarlo costantemente nell'anno di riferimento della TARI.

Art. 29 – Albo dei compostatori

1. Le utenze domestiche e le utenze non domestiche che intendono destinare sia gli scarti di cucina sia gli scarti vegetali (ove prodotti), compostabili al compostaggio domestico, non conferendoli al servizio pubblico di gestione, sono tenuti a presentare specifica denuncia

2. La suddetta denuncia è resa tramite un apposito modulo distribuito dall'Ufficio Tributi del Comune dal quale risultano:

a) la richiesta dell'utente di essere iscritto nell'Albo dei compostatori;

b) l'impegno dell'utente di destinare gli scarti di cucina e gli scarti vegetali prodotti al compostaggio domestico non conferendoli al servizio pubblico di gestione;

c) il luogo dove il compostaggio domestico viene praticato;

d) la dichiarazione dell'utente di accettare i controlli predisposti dall'Amministrazione comunale.

3. Sulla base delle denunce di cui al comma 1, il Comune aggiorna l'Albo dei compostatori recante l'elenco degli utenti

che trattano in modo autonomo i rifiuti compostabili, secondo le disposizioni del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani.

4. Gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori sono tenuti:

- a) a praticare il compostaggio domestico secondo le disposizioni del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani;
- b) a non conferire al servizio pubblico di gestione i rifiuti compostabili;
- c) a restituire al soggetto affidatario dei servizi di raccolta i contenitori per gli scarti di cucina e per gli scarti vegetali.

Art. 30 – Controlli, cancellazione dall'Albo dei compostatori, sanzioni, decadenza della riduzione tributaria

1. Il Comune predispone controlli nel luogo dove gli iscritti all'Albo dei compostatori hanno dichiarato di praticare il compostaggio domestico.

2. Detti controlli verificano che non siano esposti i contenitori per gli scarti di cucina e per gli scarti vegetali e che il compostaggio domestico sia correttamente praticato e, ove tecnicamente possibile, l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati. La presenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati è sanzionata ai sensi del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani.

3. Dei suddetti controlli è redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.

4. Qualora i controlli accertino che l'utente non provvede al compostaggio domestico, decade la riduzione tributaria e l'utente è tenuto alla restituzione della riduzione e è cancellato dall'Albo dei compostatori.

Art. 31 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 32 – Agevolazioni a seguito emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale

1. Per le utenze non domestiche che a seguito dei decreti ministeriali e regionali e ordinanze sindacali adottati per il contenimento di emergenze sanitarie di rilevanza internazionale (pandemie) hanno obbligatoriamente dovuto sospendere la propria attività o hanno svolto l'attività con restrizioni negli orari di apertura è prevista una riduzione del tributo dovuto.

2. Con deliberazione di Giunta Comunale potranno essere stabiliti i criteri e determinate le misure di riduzione della quota fissa e/o variabile del tributo nell'ipotesi di periodi di chiusura obbligatoria e/o restrizioni allo svolgimento dell'attività in forza di prescrizioni normative.

Art. 33 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.

1. La TARI è ridotta tanto nella quota fissa quanto nella quota variabile dell'20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 34 – Ulteriori agevolazioni

1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, in recepimento di specifiche disposizioni normative o per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. Le agevolazioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

5. Per le nuove utenze non domestiche il tributo dovuto per la prima annualità è ridotto, tanto nella quota fissa che nella quota variabile, del 50%. Qualora l'apertura avvenga dopo il mese di giugno il tributo per l'anno di apertura non è dovuto.

6. - La tariffa delle utenze domestiche in parte variabile presuntiva è ridotta di €. 0,05 per ogni bottiglia di plastica PET per liquidi alimentari conferita utilizzando l'ecocompattatore installato sul territorio comunale. La riduzione compete al medesimo soggetto passivo che utilizza l'ecocompattatore con il conferimento minimo di 100 bottiglie annue e viene applicata sulla base dei quantitativi raccolti al 31 dicembre di ciascun anno.

La riduzione viene applicata nell'avviso di pagamento della rata di saldo dell'anno di conferimento.

7. - La Giunta comunale ha facoltà di sospendere il diritto alla riduzione qualora si ravvisino utilizzi impropri del sistema premiante. La Giunta Comunale ha facoltà di revisionare gli importi unitari della riduzione tariffaria applicata.

8 : - In caso di chiusura temporanea dell'attività economica il soggetto passivo può richiedere una riduzione della tariffa delle utenze non domestiche in parte variabile presuntiva proporzionale al periodo di chiusura. La riduzione è concessa con provvedimento del Responsabile del servizio, acquisita idonea documentazione.

Art. 35 – Esenzioni e gestione dei sacchi per i rifiuti indifferenziati in casi particolari (raccolta pannolini/pannolini)

1. Alle famiglie con persone incontinenti, è consegnato, senza aggravio di costi e previa istanza scritta da presentarsi all'Ufficio tributi del Comune, un apposito contenitore o in alternativa congruo numero di sacchi destinati esclusivamente al conferimento dei pannolini.

2. Alle famiglie con bambini di età non superiore a tre anni, è consegnato, senza aggravio di costi e previa istanza scritta da presentarsi all'Ufficio tributi del Comune, un apposito contenitore o in alternativa congruo numero di sacchi destinati esclusivamente al conferimento dei pannolini.

3. Lo svuotamento dei contenitori o la raccolta dei sacchi di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono base di calcolo per la componente tariffaria di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c.

4. Per le utenze non domestiche i rifiuti conferiti come al precedente comma 2 verranno calcolati solo per la metà degli svuotamenti effettuati al fine dell'addebito della parte variabile misurata a volume tariffa rifiuti.

Art. 36 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 37 – Dichiarazione di inizio occupazione

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

1. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

2. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.
3. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

4. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

ART. 38 – Dichiarazione di variazione o cessazione

1. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art. 36 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. (Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti).
2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, o disponibile presso gli Uffici Comunali.
3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
 6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione

ART. 39 – Termini per il pagamento

1. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata generalmente in due rate di acconto oltre alla rata di saldo con scadenza stabilita con deliberazione Consiliare.
2. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione.
3. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari all'80% del totale del tributo dovuto sulla base delle tariffe approvate se disponibili o di quelle dell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 5,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di inadempimento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 38, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147

ART. 40 – Modalità e strumenti di pagamento

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.
 - mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241;
 - mediante conto corrente postale intestato all'Ente adeguato al sistema PAGO PA;

- tramite modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali
- attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa)
- utilizzando le altre modalità previste dal Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82.

Si evidenzia, in ogni caso, che, in base al combinato disposto dell'art. 15, comma 5-bis, del D.L. 179/2012 e dell'art. 2, c. 2, del D.Lgs 82/2005, è obbligatorio l'utilizzo del sistema Pago.pa (in fase transitoria anche come modalità aggiuntiva a quelle esistenti, come il modello F24).

2. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione (tenuto conto di quanto sopra evidenziato con riferimento all'utilizzo del sistema Pago.pa si ritiene che quanto sopra dovrebbe assicurarsi valutando apposite convenzioni con istituti di crediti o gestori dei servizi di pagamento, ovvero lasciando aperta la possibilità di utilizzare il modello F24).
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

ART. 41 – Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
 - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
 - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - i dati di produzione dei rifiuti prodotti nel documento di riscossione contestato (nel caso di TARI puntuale);
 - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

ART. 42 – Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 39:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

- b) a ulteriori utenti che dichiarino ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 particolari situazioni economiche disagiate.
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 100 euro,
 3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
 4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate non sono maggiorate.

ART. 43 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.
3. In alternativa al materiale rimborso delle somme il contribuente può richiedere che le stesse vengano compensate con quanto dovuto a titolo di TARI nella prima annualità successiva in emissione.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 44– Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 45 – Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - d) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - e) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - f) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
 Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - g) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
 4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
 5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 46 – Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 43, comma 1 lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni tributarie previste per le violazioni di cui al comma 2 del presente articolo, i soggetti obbligati provvedono agli adempimenti, entro i termini previsti dai commi 684 e 685 dell'art. 1, legge 147/2013.

Art. 47- Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 12,00 euro, con riferimento a ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a un medesimo tributo.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 48 – Trattamento dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

Art. 49 – Normativa di rinvio

- 1 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti(TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
- 2 Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
- 3 I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 50 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal primo gennaio dell'anno di approvazione

ALLEGATI

Allegato A – Quota fissa

A.1 Utenze domestiche

La quota fissa di una utenza domestica con n componenti che occupa la superficie S è data da:

$$\text{Quota fissa}_{(n,s)} = \text{Quf} \times \text{ka}_{(n)} \times S$$

dove:

Quf è la quota unitaria fissa espressa in €/m²

$$\text{Quf} = \frac{\text{Costi fissi totali delle utenze domestiche}}{\sum_n S \times \text{ka}_{(n)}}$$

ka è il coefficiente di adattamento della quota fissa desunto dal D.P.R. 158/1999

S è la superficie espressa in m².

A.2 Utenze non domestiche

La quota fissa di una utenza non domestica di categoria n che occupa la superficie S è data da:

$$\text{Quota fissa}_{(n,s)} = \text{Qapf} \times \text{kc}_{(n)} \times S$$

dove:

Qapf è la quota unitaria fissa espressa in €/m²

$$\text{Qapf} = \frac{\text{Costi fissi totali delle utenze non domestiche}}{\sum_n S \times \text{kc}_{(n)}}$$

kc è il coefficiente di adattamento della quota fissa desunto dal D.P.R. 158/1999

S è la superficie espressa in m².

Allegato B – Quota variabile

B.1 Utenze domestiche

La quota variabile di una utenza domestica è data da:

$$\text{Quota variabile} = Q_{uv} \times k_{b(n)} \times C_u$$

dove:

Q_{uv} è la quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti differenziati prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività k_b

$$Q_{uv} = \frac{\text{kg di rifiuti differenziati}}{\sum_n N_{(n)} \times k_{b(n)}}$$

con $N_{(n)}$ è il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

$k_{b(n)}$ è il coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

C_u è il costo unitario variabile espresso in €/kg

$$C_u = \frac{(\text{CRT} \times k) + \text{CRD} + \text{CTR (al netto dei rientri)}}{\text{kg di rifiuti differenziati delle utenze domestiche}}$$

e k è il coefficiente compreso tra zero e uno definito annualmente in sede di deliberazione del piano finanziario e delle tariffe

B.2 Utenze non domestiche

La quota variabile di una utenza non domestica è data da:

$$\text{Quota variabile} = C_u \times k_d \times c \times S$$

dove:

C_u è il costo unitario variabile espresso in €/kg

$$C_u = \frac{(\text{CRT} \times k) + \text{CRD} + \text{CTR (al netto dei rientri)}}{\text{kg rifiuti differenziati totali delle utenze non domestiche}}$$

e k è il coefficiente compreso tra zero e uno definito annualmente in sede di deliberazione del piano finanziario e delle tariffe

k_d è il coefficiente di produzione potenziale desunto dal D.P.R. 158/1999

c è il coefficiente di riparto dato dal rapporto tra rifiuti differenziati e rifiuti totali attribuiti alle utenze non domestiche che possono anche essere calcolati come sommatoria dei prodotti tra superfici soggette alla TARI e k_d

S è la superficie.

Allegato C – Tariffa a volume

C.1 Tariffa a volume

La *tariffa a volume* di una utenza è data da

$$\text{Tariffa a volume} = N \times p$$

dove:

N è il numero di svuotamenti dei contenitori per i rifiuti indifferenziati

p è il prezzo unitario degli svuotamenti che è dato da

$$p = \frac{(\text{CRT} \times k) + \text{CTS}}{\text{kg di rifiuti indifferenziati}} \times P_s \times V$$

dove:

P_s è il peso specifico dei rifiuti indifferenziati

V è il volume dei contenitori.

k è il coefficiente compreso tra zero e uno definito annualmente in sede di deliberazione del piano finanziario e delle tariffe

C.2 Riparto della tariffa a volume nel caso di contenitore condiviso tra più unità abitative (utenza aggregata)

La tariffa a volume dovuta dalla singola famiglia che utilizza un contenitore condiviso Tv_{f_n} è data da

$$Tv_{f_n} = \frac{Tv_t}{\sum_n N_{(n)} \times kb_{(n)}} \times kb_{(n)}$$

dove:

Tv_t è la tariffa a volume complessiva relativa al contenitore condiviso

N_(n) è il numero totale delle famiglie (in funzione del numero di componenti del nucleo familiare) che utilizzano il contenitore condiviso in una data unità abitativa

kb_(n) è il coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola famiglia.

Allegato D – Elenco delle utenze non domestiche

Attività per Comuni fino a 5.000 abitanti	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, <i>night club</i>